

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
386/2021/R/COM**

**MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 205/2017  
IN MATERIA DI PRESCRIZIONE BIENNALE IN RELAZIONE AL *SETTLEMENT*  
ELETTRICO E GAS  
ORIENTAMENTI FINALI**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale*

*21 settembre 2021*

## **Premessa**

*L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha avviato con la deliberazione 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com (di seguito: deliberazione 97/2018/R/com), il procedimento per l'adozione di provvedimenti diretti a dare attuazione alle previsioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: Legge di Bilancio 2018) in materia di prescrizione biennale.*

*Nell'ambito di tale procedimento è stato emanato il documento per la consultazione 330/2020/R/com dell'8 settembre 2020 (di seguito: documento per la consultazione 330/2020/R/com o primo documento per la consultazione) recante gli orientamenti dell'Autorità per l'attuazione delle disposizioni della citata Legge di Bilancio 2018 in materia di prescrizione biennale in relazione al settlement elettrico e gas.*

*Il presente documento per la consultazione, tenuto conto degli esiti della prima consultazione, illustra gli orientamenti finali dell'Autorità per concludere il percorso di attuazione della citata Legge di Bilancio.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le osservazioni e le proposte entro il **23 ottobre 2021**.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it).*

*Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale**  
**Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili**  
**Unità Mercati gas all'ingrosso**  
**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**  
**Tel. 02-65565290/608**  
**e-mail: [mercati-ingrosso@arera.it](mailto:mercati-ingrosso@arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

### **1. Base giuridica e finalità del trattamento**

#### **a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni**

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

#### **b. Pubblicazione delle osservazioni**

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

#### **c. Modalità della pubblicazione**

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

### **2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

### **3. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

### **4. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

### **5. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: [rpd@arera.it](mailto:rpd@arera.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>Introduzione.....</b>
	Esiti del documento per la consultazione 330/2020/R/com .....
	Semplificazione del processo di compensazione .....
	Misure volte a ridurre le rettifiche ai dati di misura successive a due anni.....
<b>2</b>	<b>Struttura del documento e schema di articolato.....</b>

## 1 Introduzione

1.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti finali dell’Autorità in relazione alle tematiche sviluppate nel documento per la consultazione 330/2020/R/com in tema di prescrizione biennale prevista dalla Legge di Bilancio 2018; in particolare gli orientamenti descritti nel prosieguo, rispetto a quanto prospettato nel citato primo documento per la consultazione, sono finalizzati a:

- mantenere, in un’ottica di semplificazione amministrativa, le attività di compensazione degli importi derivanti da prescrizioni separate dai processi di *settlement*, attribuendo alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), per entrambi i settori, il ruolo di soggetto compensatore nei confronti del venditore;
- quantificare gli importi oggetto di compensazione;
- con specifico riferimento al settore elettrico, promuovere la qualità del servizio delle imprese distributrici, mediante apposite misure di responsabilizzazione, volte a ridurre le rettifiche messe a disposizione con ritardi maggiori di due anni<sup>1</sup>, riducendo, in tal modo, il fenomeno delle c.d. maxibollette, nonché le connesse situazioni di disagio e incertezza, per clienti finali e utenti, che si realizzano in ragione dell’applicazione della prescrizione biennale ai crediti corrispondenti (misure orientate ad analoga finalità nel settore del gas saranno introdotte in seguito a ulteriori approfondimenti attualmente in corso).

1.2 Brevemente va ricordato che la Legge di Bilancio 2018 reca, tra l’altro, disposizioni a tutela dei clienti finali in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione dei servizi energetici e idrici. In particolare, l’articolo 1, comma 4, statuisce che il diritto al corrispettivo del venditore si prescrive in due anni, nei rapporti di fornitura con gli utenti domestici, con le microimprese e con i professionisti; tale termine prescrizione opera, altresì, nei rapporti tra l’impresa distributtrice e il venditore e fra gli altri soggetti della filiera.

1.3 A seguito delle richiamate previsioni normative, con il documento per la consultazione 330/2020/R/com l’Autorità ha espresso i propri orientamenti rispetto alle possibili ricadute della prescrizione biennale sulle partite di *settlement* dell’energia elettrica e del gas naturale. La *ratio* alla base di quanto presentato nel citato documento per la consultazione è quella di compensare gli effetti della

---

<sup>1</sup> Nel presente documento per la consultazione il termine rettifica, in generale, viene utilizzato sia per indicare una rettifica di un dato di misura precedentemente fornito o la rilevazione di un dato di misura effettivo che sostituisce misure stimate che generano ricalcoli fatturati al cliente finale.

prescrizione biennale fatta valere dal cliente finale nei confronti del proprio venditore (Utente del dispacciamento elettrico UdDe ovvero Utente della distribuzione gas UdDg)<sup>2</sup> che si riverberano “a monte”, nel rapporto fra questi e Terna nel settore elettrico ovvero il proprio utente del bilanciamento (UdB) nel settore gas e che discendono dalla ritardata messa a disposizione dei dati di misura effettivi da parte dell’impresa distributrice<sup>3</sup>.

1.4 Per l’erogazione della compensazione il citato documento per la consultazione ha prospettato le seguenti modalità:

- con riferimento al settore elettrico, l’impresa distributrice (ID) procede a compensare l’UdDe, in qualità anche di Utente del servizio di trasporto, per i soli importi relativi alla fattura di trasporto già pagata<sup>4</sup>, mentre gli importi relativi al valore della materia prima e agli oneri di dispacciamento sono compensati attraverso le seguenti due opzioni:
  - a) la prima prevede che sia Terna a compensare l’UdDe (*opzione 1*) nell’ambito della regolazione dei conguagli di *settlement*;
  - b) la seconda prevede, invece, che sia CSEA ad erogare la compensazione all’UdDe (*opzione 2*);
- con riferimento al settore del gas naturale, analogamente al settore elettrico, la compensazione degli importi afferenti al servizio di distribuzione è effettuata dall’ID all’UdDg, mentre per la materia prima e i corrispettivi addizionali di trasporto sono, anche in questo caso, declinate due possibili soluzioni:
  - a) in un’ottica di semplificazione dei processi, la prima opzione (*opzione A*) prevede che la compensazione sia riconosciuta direttamente all’UdDg da CSEA, previa apposita richiesta, senza quindi che l’UdDg sia tenuto a eccepire la prescrizione biennale nei confronti del proprio (eventuale) UdB, che rimarrebbe dunque del tutto estraneo al processo;

---

<sup>2</sup> Per semplificare la lettura del prosieguo si precisa che ai fini del presente documento il venditore è quel soggetto che, direttamente o per il tramite di altri venditori, fornisce il cliente finale in qualità di:

- Utente del dispacciamento (UdDe) o esercente il servizio di maggior tutela, per il settore elettrico;
- Utente della distribuzione gas (UdDg) per il settore del gas naturale.

<sup>3</sup> Non rientrano nell’ambito di questa consultazione, invece, le situazioni in cui la prescrizione può essere eccepita a causa di rilevanti ritardi, da parte dei venditori, nella fatturazione di periodo (c.d. blocco di fatturazione), ovvero a causa di conguagli derivanti da rettifiche tempestivamente comunicate all’impresa di distribuzione o ID (c.d. ritardo di conguaglio). In queste due ultime casistiche, infatti, è in capo al venditore la responsabilità della ritardata fatturazione nonché tutte le conseguenze, anche economiche, dell’eccezione della prescrizione da parte del cliente finale.

<sup>4</sup> Secondo quanto disciplinato ai sensi della deliberazione 264/2018/R/com.

- b) la seconda opzione (*opzione B*), invece, prospetta che la compensazione sia riconosciuta al soggetto a monte, ossia all'UdB, sempre da CSEA; tale soluzione richiederebbe, però, rispetto alla precedente, l'introduzione di ulteriori flussi informativi, la conoscenza dell'informazione circa la ragione sociale dell'UdB che ha rifornito l'UdDg dei volumi prelevati presso il punto di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) per il quale è stata riconosciuta la prescrizione, sulla base della filiera "storica" dei rapporti commerciali, nonché del fatto che l'UdDg abbia eccepito l'intervenuta prescrizione nei confronti dell'UdB.
- 1.5 Va precisato che l'*opzione 2* e l'*opzione A* prevedono che gli UdDe e gli UdDg siano tenuti a riconoscere integralmente, rispettivamente, a Terna e al proprio UdB il conguaglio delle partite economiche determinate in esito alle sessioni di conguaglio di *settlement*; tali opzioni sono state indicate nel primo documento per la consultazione come preferibili, in quanto riducono le interazioni tra soggetti, limitando la "catena di compensazione" ai soli UdDe, UdDg, ID e CSEA.
- 1.6 Il documento per la consultazione 330/2020/R/com, infine, ha descritto i flussi informativi tra i soggetti coinvolti nella compensazione, necessari al buon esito del processo, che, partendo dalle quantità di energia elettrica/gas naturale sottese agli importi per i quali il cliente finale ha eccepito la prescrizione, permettono:
- a) di verificare che le partite fisiche, per le quali si chiede la compensazione, siano effettivamente associabili ai dati di misura messi a disposizione oltre i 24 mesi, e non a ritardi imputabili al venditore;
- b) di calcolare il valore della compensazione secondo modalità che tengano conto:
- per il settore elettrico, della tipologia di punto di prelievo (POD) interessato dalla compensazione (orario, o con gestione dei prelievi per fascia);
  - per entrambi i settori, delle partite fisiche minori fra:
    - a) quelle oggetto della prescrizione fatta valere dal cliente finale nei confronti del proprio venditore, oppure dal venditore per conto del cliente finale (facoltà, quest'ultima, che l'Autorità ha proposto di rimuovere come successivamente ripreso al paragrafo 1.7);
    - b) quelle corrispondenti alle differenze fra i prelievi del POD/PdR ricalcolati dall'ID a seguito di rettifica e quelli precedentemente comunicati;
  - esclusivamente del valore della materia prima e dei corrispettivi di dispacciamento ovvero dei corrispettivi addizionali di trasporto applicati

al gas naturale prelevato, tralasciando, invece, ulteriori elementi quali i costi di commercializzazione, l’IVA, le accise, etc.

- 1.7 Infine, in linea con la logica “compensatoria” sopra richiamata, il documento per la consultazione 330/2020/R/com valuta l’ipotesi di eliminare la previsione secondo cui il venditore possa direttamente eccepire la prescrizione all’ID (per conto del cliente finale) con riferimento ai corrispettivi di trasporto/distribuzione mantenendo tuttavia invariato l’impianto delle attuali disposizioni<sup>5</sup> per le quali il riconoscimento dei crediti persi, per via dell’esercizio della prescrizione da parte dei clienti finali, è rimesso ad una compensazione *diretta* con l’ID di competenza.

**Esiti del documento per la consultazione 330/2020/R/com**

- 1.8 Dalle risposte alla consultazione sono emersi i seguenti principali aspetti:
- a) la preferenza, per entrambi i settori, per l’opzione fondata sulla compensazione gestita direttamente dalla CSEA (*opzione 2 e opzione A*), anche valutando, come suggerito da taluni operatori, la possibilità di estenderla alle partite relative al servizio di trasporto di energia elettrica/distribuzione di gas naturale, così da avere un unico interlocutore per il venditore;
  - b) posizioni discordanti in merito all’eliminazione della facoltà, per gli UdDe/UdDg, di eccepire direttamente e autonomamente la prescrizione nei confronti dell’ID per le partite anteriori a 2 anni fatturate;
  - c) la richiesta di rivalutare l’entità della compensazione, prevedendo che sia compensato l’intero importo eccetto (quindi comprensivo dell’IVA e delle accise, nonché dei margini di commercializzazione), così da sterilizzare completamente i rischi connessi ai mancati incassi derivanti dall’operatività della prescrizione biennale nei confronti dei venditori nel caso in cui quest’ultima si perfeziona in seguito a eventi (le rettifiche oltre i 24 mesi ) che non sono riconducibili a comportamenti dei medesimi venditori;
  - d) in relazione alla valorizzazione della materia prima è stato fatto notare che i prezzi all’ingrosso non sono rappresentativi dei prezzi a cui viene venduta la *commodity* a valle della filiera;
  - e) è stato richiesto di non applicare l’istituto della prescrizione biennale o, quantomeno, di evitare che i relativi effetti ricadano sulle ID qualora il ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura sia responsabilità del cliente finale.

---

<sup>5</sup> Disciplinate nell’ambito delle deliberazioni 264/2018/R/com e 683/2018/R/com.

- 1.9 Gli orientamenti illustrati nel seguito accolgono l'esigenza manifestata dagli operatori di una gestione semplificata e organica del processo di compensazione illustrato nel primo documento per la consultazione.
- 1.10 La richiesta avanzata da alcuni *stakeholder*, di prevedere che il soggetto che procede a compensare al venditore i costi, attinenti al *settlement*, da questi sostenuti in seguito all'operatività della prescrizione biennale eccepita dal cliente finale, proceda a compensare anche i costi connessi al trasporto di energia elettrica/distribuzione del gas naturale, non pare perseguibile; ciò in quanto si prefigurerebbe uno scenario che non appare compatibile con la coesistenza della facoltà per il venditore di eccepire direttamente all'ID, per conto del cliente finale, la prescrizione biennale (facoltà che, considerati gli esiti discordanti della prima consultazione sul tema sopra evidenziati, in tale fase, non si intende rimuovere).
- 1.11 In merito alle voci da compensare, l'Autorità intende confermare il proprio orientamento e quindi di considerare esclusivamente gli importi che il venditore, in qualità di UdDe/UdDg, potrebbe evitare di pagare qualora – in coerenza con quanto disposto dalla norma di legge – eccepisse la prescrizione biennale direttamente agli altri soggetti della filiera coinvolti, ossia Terna/UdB (l'esercizio diretto dell'eccezione di prescrizione, avrebbe, infatti, ad oggetto le sole partite afferenti alla materia prima e ai corrispettivi di dispacciamento dell'energia elettrica e alla materia prima e al servizio di trasporto del gas naturale, e non anche all'IVA e alle accise, sulla cui legislazione di riferimento l'Autorità non ha competenza).
- 1.12 Per quanto riguarda, invece, il tema dei corrispettivi di scostamento per il settore del gas, previsti dai contratti di fornitura, occorre considerare che la loro disciplina a tale livello è stata rimessa dalla regolazione dell'Autorità all'autonomia negoziale delle parti coinvolte, UdDg e UdB, che sono stati liberi di definire le modalità di riparto del rischio per l'applicazione di tali corrispettivi nell'ambito del loro contratto. In coerenza con tale approccio, pertanto, si ritiene che l'intervento dell'Autorità non possa estendersi oltre alla gestione dei corrispettivi di scostamento applicati dalle imprese di trasporto che dovessero emergere a seguito della rettifica dei dati di misura che hanno dato luogo alla prescrizione.
- 1.13 Inoltre, sempre con riferimento al tema dei corrispettivi di scostamento, è anche altresì opportuno evidenziare che si tratta di una fattispecie di cui si ritiene limitata l'occorrenza, in quanto il conguaglio dei corrispettivi di scostamento previsti dalla deliberazione 137/02 trova applicazione limitata nel tempo. Infatti, prima dell'1 gennaio 2020, la regolazione non prevede che i corrispettivi di scostamento siano calcolati in esito alle sessioni di aggiustamento con la conseguenza che eventuali

rettifiche di misura non comportano un ricalcolo degli stessi. Con l'entrata in vigore della riforma dei conferimenti di capacità, prevista per il prossimo ottobre 2022, i corrispettivi di scostamento non troveranno più applicazione ai *city gate*. Pertanto, la gestione dei corrispettivi di scostamento, eventualmente applicati in conseguenza di ricalcoli, dovrà riguardare solo il periodo 1 gennaio 2020 – 30 settembre 2022.

- 1.14 Pertanto, ai fini della gestione dei corrispettivi di scostamento si potrebbe prevedere - per ciascun *city gate*, ciascun rapporto UdB-UdDg e ciascun mese - la compensazione del minore fra il corrispettivo di scostamento eventualmente applicato dall'impresa di trasporto in esito al ricalcolo e il valore del corrispettivo di scostamento unitario applicato alla massima differenza giornaliera fra il prelievo ricalcolato, oggetto di prescrizione, e quello inizialmente attribuito.
- 1.15 Infine, in merito a quanto richiesto dagli operatori al paragrafo 1.8, lettera e), sulla possibilità di escludere l'applicazione dell'istituto della prescrizione biennale qualora il ritardo della messa a disposizione del dato di misura non sia imputabile all'ID, ma dipenda da comportamenti del cliente finale, si precisa che l'Autorità non ha alcuna potestà normativa al riguardo. Infatti, la prescrizione biennale prevista dall'articolo 1, comma 4, della Legge di Bilancio 2018, in seguito alla novella disposta dall'articolo 1, comma 295, della legge 160/2019 (che ha abrogato il comma 5 dell'articolo 1 della citata Legge di Bilancio), opera indipendentemente dal fatto che la mancata o erronea rilevazione del dato di consumo (che determina la rettifica tardiva) derivi o meno da responsabilità del cliente finale (in precedenza, invece, ai sensi dell'abrogato comma 5, nel caso di responsabilità accertata del cliente finale, la prescrizione biennale non operava). Sui restanti aspetti, attinenti all'individuazione della decorrenza della prescrizione e delle ipotesi di sospensione della stessa, trova applicazione la disciplina generale prevista dal Codice Civile (in particolare – con particolare riferimento alla evocata responsabilità del cliente finale – l'ipotesi dell'articolo 2941, n. 8) sulla cui applicazione l'Autorità non ha titolo per intervenire.

### **Semplificazione del processo di compensazione**

- 1.16 In sintesi, il meccanismo illustrato nello schema di articolato che segue prevede che:
- a) con cadenza semestrale gli UdDe (e gli esercenti la maggior tutela) e gli UdDg possano direttamente richiedere alla CSEA la compensazione degli importi

oggetto di prescrizione loro eccepita dal cliente finale con riferimento alle partite di *settlement*;

- b) la compensazione sia riconosciuta rispetto a ricalcoli fatturati ai clienti finali che contabilizzano importi risalenti a più di 2 anni derivanti dalla ritardata messa a disposizione dei dati da parte dell'ID e per i quali ha trovato piena operatività la prescrizione biennale: a quest'ultimo riguardo, in particolare, nell'ipotesi in cui la prescrizione sia stata eccepita dal cliente finale dopo che l'UdDe/UdDg ha versato i corrispettivi all'ID, l'UdDe/UdDg deve aver eccepito la prescrizione e ottenuto dall'ID la compensazione degli importi prevista dalla regolazione dell'Autorità; negli altri casi, l'UdDe/UdDg deve aver eccepito con successo la prescrizione all'ID;
- c) diversamente da quanto prospettato nel primo documento per la consultazione e per semplificare ulteriormente il processo e contenere gli oneri gestionali dei vari soggetti coinvolti, la richiesta presentata dal richiedente alla CSEA riporti tutti gli elementi essenziali per il calcolo delle quantità oggetto di compensazione, senza pertanto prevedere l'intervento (né a maggior ragione un particolare atto di assenso) da parte della ID;
- d) diversamente da quanto prospettato nel primo documento per la consultazione e al fine di semplificare ulteriormente il processo di compensazione, la CSEA quantifichi le partite oggetto di compensazione attraverso l'applicazione di una valorizzazione media della materia prima e dei corrispettivi di dispacciamento per il settore elettrico e del costo della materia prima e dei corrispettivi variabili di trasporto per il settore del gas;
- e) la CSEA, infine, comunichi il valore dell'ammontare della compensazione al richiedente, proceda alla relativa liquidazione e a verificare a campione la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dal richiedente.

1.17 L'Autorità ha stimato, per il tramite di una apposita richiesta dati ai principali venditori del settore elettrico e del settore del gas naturale, l'entità dei crediti interessati dalla prescrizione biennale al fine di verificare l'impatto di un processo di compensazione il più possibile snello e semplificato. Le informazioni raccolte per gli anni 2019-2020 sembrano confermare la limitata rilevanza del fenomeno ed evidenziano che:

- gli importi che rientrano nell'ambito di operatività della prescrizione biennale dovuta a rettifiche oltre i 24 mesi (importi eccepibili), ovvero gli importi fatturati dai venditori ai clienti finali con un ritardo maggiore a 2 anni a causa della ritardata messa a disposizione dei dati di misura, non superano negli

anni lo 0,14% e lo 0,27% del fatturato rispettivamente per il settore elettrico e per il settore del gas naturale;

- per il settore elettrico, gli importi rispetto ai quali i clienti finali hanno effettivamente ecceduto la prescrizione biennale (importi ecceduti), si attesta intorno a 16,7 milioni di euro nel 2020 (lo 0,046% circa dell'importo annuo fatturato ai clienti finali), mentre per il settore del gas naturale si attesta intorno ai 12,7 milioni nel 2020 (lo 0,089% circa dell'importo annuo fatturato ai clienti finali).

### **Misure volte a ridurre le rettifiche ai dati di misura successive a due anni**

#### *Settore elettrico*

- 1.18 La ritardata messa a disposizione dei dati di misura è un'inefficienza nell'erogazione del servizio di misura che, in linea con la *ratio* della disciplina della prescrizione biennale, deve essere contrastata con opportune misure volte a responsabilizzare ulteriormente l'impresa distributrice all'adempimento degli obblighi (già previsti) di rilevazione e messa a disposizione tempestiva dei dati di misura previsti dalla regolazione in materia e alla corretta esecuzione dell'attività di distribuzione, di cui il servizio di misura è parte integrante.
- 1.19 L'obiettivo di queste misure dovrebbe essere, quindi, quello di responsabilizzare le imprese distributrici nell'efficientare l'attività di rilevazione dei dati di misura spingendole a mettere a disposizione le misure effettive nei tempi previsti dalla regolazione. Ciò si ritiene perseguibile mediante l'introduzione di un livello generale di qualità del servizio, cui ancorare l'operatività di una penalità da versare per il mancato rispetto di tale livello, rafforzato da meccanismo di penalità che abbia per presupposto il mancato rispetto della predetta *performance*. In particolare, si tratterebbe: (a) da un lato, di fissare l'obiettivo, per l'ID, di non eccedere, ai fini delle rettifiche dei dati di misura, il periodo biennale, e (b) dall'altro lato, di introdurre una penalità commisurata ai volumi di energia sottonsi alle rettifiche relative a dati di misura afferenti ad un periodo antecedente i 24 mesi dalla data di messa a disposizione dell'ultima misura effettiva.
- 1.20 Al contempo la limitazione dell'applicazione della penale ai soli volumi di energia sottonsi alle rettifiche relative a dati di misura afferenti ad un periodo antecedente i 24 mesi dalla data di messa a disposizione dell'ultima misura effettiva permette di tenere conto della necessità (manifestata anche dagli operatori nell'ambito della consultazione) di calibrare il meccanismo alla luce anche degli altri istituti regolatori che prevedono, a vario titolo, forme di penalizzazione legate alla mancata o erronea rilevazione dei dati di misura di energia elettrica (si veda

quanto disposto a tal fine dal TIME<sup>6</sup> e dal TIF<sup>7</sup>), andando a colpire le fattispecie in cui vi sia un reiterato ritardo nello svolgimento delle operazioni di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura da parte dell'impresa distributrice (ritardo oltre i 24 mesi).

- 1.21 È, infine, orientamento dell'Autorità prevedere che l'ammontare complessivo degli importi raccolti dall'applicazione del predetto meccanismo di responsabilizzazione in un dato anno  $n$  sia comparabile alle esigenze di gettito derivanti dal riconoscimento agli utenti delle compensazioni previste dal presente provvedimento. Per tale finalità si è introdotto un fattore di riduzione (fattore  $\alpha$ ) commisurato all'incidenza delle partite fisiche oggetto di prescrizione biennale sul totale delle partite fisiche rettificate.
- 1.22 Da simulazioni effettuate sulla base dei dati acquisiti con la raccolta di cui al paragrafo 1.17, è stato peraltro verificato che l'incidenza della penale sui ricavi del servizio di distribuzione risulta essere, per le principali imprese distributrici, mediamente nell'intorno dello 0,1% con picchi che comunque sono inferiori all'1%<sup>8</sup>.

#### *Settore gas*

- 1.23 Il documento per la consultazione 330/2020/R/com ha illustrato gli orientamenti dell'Autorità per l'introduzione di un meccanismo di responsabilizzazione delle ID gas volto alla progressiva diminuzione dei conguagli derivanti da nuove misure e, a tendere, alla riduzione del numero di sessioni di aggiustamento attualmente in vigore ai sensi della disciplina sul *settlement*.
- 1.24 Tale meccanismo necessita di ulteriori approfondimenti e, pertanto, anche alla luce delle posizioni raccolte dalla consultazione, si ritiene opportuno rinviare la sua trattazione ad una fase successiva. Nel primo documento per la consultazione è stato ipotizzato che l'eventuale penalità applicata vada ad alimentare il conto istituito presso CSEA per l'erogazione della compensazione derivante dall'eccezione della prescrizione da parte dei clienti finali allacciati a reti di distribuzione gas; pertanto, fintanto che non diventerà operativo il meccanismo di

---

<sup>6</sup> Il TIME o Testo Integrato Misura Elettrica è l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel.

<sup>7</sup> Il TIF o Testo Integrato Fatturazione è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com.

<sup>8</sup> Ai fini delle predette simulazioni si è utilizzata la formula di calcolo della penale riportata nel capitolo 2, comma 8.1, del presente documento (vds. pag. 22) con il corrispettivo  $CU_{DMP}$  e il  $V_{rp}$  al 2019 e il fattore  $\alpha$  posto pari a 0,2.

responsabilizzazione, si ritiene che si possa attingere dal conto istituito per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas ai sensi del punto 5.1 della deliberazione 782/2017/R/gas.

## **2 Struttura del documento e schema di articolato**

2.1 Gli orientamenti espressi nel capitolo 1, sono riprodotti nel seguito secondo il seguente schema di deliberazione con le relative note esplicative:

- a) Articolo 1: definizioni applicate;
- b) Articolo 2: oggetto e finalità;
- c) Articolo 3: condizioni di accesso al meccanismo di compensazione;
- d) Articolo 4: richiesta di compensazione, tempistiche e contenuto;
- e) Articolo 5: quantificazione degli importi da compensare;
- f) Articolo 6: disposizioni per CSEA in merito alla quantificazione e liquidazione della compensazione;
- g) Articolo 7: per il settore elettrico, istituzione del conto per la compensazione dei crediti non riscossi per l'applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018;
- h) Articolo 8: implementazione di misure per l'incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico;
- i) Articolo 9: disposizioni transitorie e finali.

## **DELIBERA**

### *Articolo 1* *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:
- **Legge di Bilancio 2018:** è la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
  - **importi pregressi:** sono gli importi contenuti in fatture con scadenza di pagamento successive al:
    - 1 marzo 2018 per il settore dell’energia elettrica;
    - 1 gennaio 2019 per il settore del gas naturale;per i quali è stata eccepita con successo dall’utente del dispacciamento/utente della distribuzione o dal cliente finale la prescrizione ai sensi della Legge di Bilancio 2018 entro il 31 dicembre 2021;
  - **semestre di riferimento:** è il semestre (gennaio – giugno; luglio – dicembre) rispetto al quale è formulata la richiesta di compensazione;
  - **servizio di trasporto:** indica con riferimento al settore elettrico, sinteticamente, il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica erogato dall’impresa distributrice, nonché il servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato dalla medesima impresa per conto di Terna S.p.a.; mentre, con riferimento al settore del gas naturale, il servizio effettuato dalle imprese di trasporto;
  - **utente richiedente** è colui che richiede, ai sensi del presente provvedimento, la compensazione degli importi non riscossi per effetto della prescrizione, eccepita dal (o per conto del) cliente finale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della Legge di Bilancio 2018, ossia con riferimento al:
    - a) settore elettrico, è l’esercente la maggior tutela o l’utente del dispacciamento associato ad un punto di prelievo;
    - b) settore del gas naturale, è l’utente della distribuzione associato al punto di riconsegna.

### *Articolo 2* *Oggetto e finalità*

- 2.1 Il presente provvedimento istituisce un meccanismo per la compensazione degli importi relativi al servizio di dispacciamento dell’energia elettrica, al servizio di trasporto e all’approvvigionamento all’ingrosso del gas naturale fatturati dall’utente richiedente ai clienti finali e non riscossi per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4 della Legge di Bilancio 2018 a decorrere dal:
- 1 marzo 2018 per il settore elettrico;

- 1 gennaio 2019 per il settore del gas naturale.

- 2.2 Ciascun utente richiedente, qualora siano rispettate le condizioni di cui all'Articolo 3, ha diritto a ricevere da CSEA la compensazione di cui al comma 2.1 secondo modalità e tempistiche dalla medesima definite.

*Nota esplicativa 1*

A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento ciascun utente richiedente potrà richiedere la compensazione degli importi oggetto di prescrizione attinenti al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e all'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale.

In coerenza con quanto prospettato nel primo documento per la consultazione e ampiamente condiviso dalla maggioranza degli operatori, in relazione agli "importi pregressi", la compensazione sarà gestita immediatamente a valle del completamento delle attività finalizzate alla piena attuazione del provvedimento che seguirà la presente consultazione secondo le modalità e le tempistiche di dettaglio che definirà CSEA ai sensi di quanto previsto al comma 9.2.

**Articolo 3**

*Condizioni di accesso al meccanismo di compensazione*

- 3.1 La compensazione di cui al comma 2.1 è riconosciuta rispetto a ricalcoli fatturati che contabilizzano importi:
- a) riferiti a prelievi risalenti a più di ventiquattro mesi derivanti da una o più precedenti mancate raccolte delle misure effettive da parte del responsabile della gestione dei dati di misura oppure derivanti da rettifiche di dati di misura precedentemente utilizzati;
  - b) per i quali dall'utente richiedente è stata già richiesta all'impresa distributrice ed ottenuta la compensazione ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione 264/2018/R/com per il settore elettrico e dell'articolo 1 della deliberazione 683/2018/R/com per il settore del gas naturale, ovvero per i quali l'utente richiedente ha eccepito all'impresa distributrice la prescrizione nei casi previsti dalla Legge di Bilancio 2018.

*Nota esplicativa 2*

La lettera b) è prevista con una duplice finalità: da un lato subordina, in linea con la logica "compensatoria" su cui si fonda il meccanismo, il riconoscimento della compensazione all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione biennale esercitata dal cliente finale; dall'altro richiede all'utente di verificare che l'eccezione di prescrizione sollevata dal cliente sia effettivamente accoglibile. Ciò, implicitamente, subordina l'accesso al meccanismo di compensazione alla preventiva accettazione da parte dell'ID della prescrizione per le partite economiche afferenti al servizio di

trasporto/distribuzione. L'ID, infatti, è l'unico soggetto detentore delle informazioni relative alle cause della ritardata messa a disposizione dei dati di misura in quanto responsabile dell'attività di *meter reading* e dell'eventuale possibilità di applicare le clausole di sospensione di cui all'articolo 2941 del Codice Civile.

*Q1. Si ritiene che vi possano essere ulteriori esigenze specifiche da considerare al fine di identificare le condizioni di accesso alla compensazione?*

#### **Articolo 4**

##### *Presentazione della richiesta*

- 4.1 La richiesta di compensazione è presentata alla CSEA, in relazione agli eventi di esercizio della prescrizione accolti in un dato semestre di riferimento, secondo modalità e tempistiche dalla medesima definite.
- 4.2 La richiesta di compensazione di cui al punto 4.1, anche al fine di garantire il monitoraggio degli importi ammessi alla compensazione, deve contenere le seguenti informazioni nonché eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie da CSEA:
- a) gli elementi identificativi del punto di prelievo/riconsegna al quale si riferisce la richiesta, tra cui, almeno:
    - i. il POD/PdR;
    - ii. la ragione sociale e la partita IVA dell'impresa distributrice cui il medesimo punto di prelievo risulta essere connesso;
  - b) gli elementi rilevanti funzionali a quantificare la compensazione, tra cui, almeno:
    - i. con riferimento al settore elettrico, il dettaglio delle partite fisiche espresse in kWh e raggruppate per anno di competenza e per fascia oraria che dovranno essere le minori fra:
      - quelle oggetto di prescrizione da parte del cliente finale nei confronti dell'utente;
      - quelle corrispondenti alle differenze fra i prelievi del POD ricalcolati dall'impresa distributrice a seguito del nuovo dato di misura o rettifica e quelli precedentemente comunicati ai fini della fatturazione del servizio di trasporto;
    - ii. con riferimento al settore del gas naturale, il dettaglio delle partite fisiche, espresse in Smc e raggruppate per anno di competenza e *city gate*, che dovranno essere le minori fra:
      - quelle oggetto di prescrizione da parte del cliente finale nei confronti del proprio venditore;
      - quelle corrispondenti alle differenze fra i prelievi del PdR ricalcolati dall'impresa di distribuzione a seguito del nuovo dato di misura o rettifica e quelli precedentemente comunicati.

- 4.3 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 4.1, nonché le eventuali integrazioni richieste, sono accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 dell'utente richiedente attestante il rispetto delle condizioni di accesso al meccanismo di cui al comma 3.1, nonché la veridicità e la correttezza delle informazioni trasmesse.

*Nota esplicativa 3: comunicazione delle partite fisiche oggetto di compensazione*

In ragione della necessità di ridurre gli impatti operativi della CSEA e le interazioni tra i diversi soggetti coinvolti nella compensazione, si stabilisce, diversamente da quanto prospettato nel primo documento per la consultazione, che siano gli utenti a trasmettere alla CSEA le partite fisiche per le quali intendono richiedere la compensazione (comma, 4.2 lettera b)), senza pertanto prevedere interventi da parte delle ID. Inoltre, l'Autorità ritiene che le misure prospettate al comma 3.1 lettera b) - per l'accesso al meccanismo - e al comma 6.4 - le verifiche ispettive che possono essere effettuate dalla CSEA - siano sufficienti a contenere il rischio di eventuali comportamenti opportunistici da parte degli operatori in relazione alla veridicità e correttezza dei dati trasmessi.

*Nota esplicativa 4: determinazione delle partite fisiche oggetto di compensazione (comma 4.2 lettera b))*

Coerentemente con gli orientamenti espressi con il primo documento per la consultazione l'Autorità intende confermare che le partite fisiche oggetto di compensazione siano le minori tra:

- quelle oggetto di prescrizione da parte del cliente finale nei confronti del proprio venditore;
- quelle corrispondenti alle differenze fra i prelievi del POD/PdR ricalcolati dall'ID a seguito del nuovo dato di misura o rettifica e quelli precedentemente comunicati.

In relazione al settore elettrico si intende, poi, ulteriormente semplificare il flusso dei dati, rispetto a quanto prospettato nella prima consultazione, prevedendo per tutte le tipologie di punti di prelievo, orarie e non orarie, l'indicazione dei quantitativi raggruppati per singolo anno e per fascia oraria.

Infine, si precisa che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00, prodotta al fine di comprovare quanto dichiarato con riferimento al comma 4.2 o richiesto eventualmente da CSEA deve essere fornita dall'utente richiedente anche nei casi in cui il medesimo utente presenti la richiesta di compensazione per conto di una controparte commerciale terza.

*Q2. Si condivide la periodicità individuata (semestrale) per la liquidazione delle partite oggetto di compensazione o si ritiene preferibile prevedere una periodicità annuale per la loro liquidazione?*

Q3. Si ritiene che siano state correttamente identificate le informazioni per richiedere la compensazione? Quali altri elementi si ritiene opportuno richiedere?

### **Articolo 5**

#### *Quantificazione della compensazione*

5.1 Con riferimento al settore elettrico, l'ammontare della compensazione è determinato, in relazione a ciascun anno  $n$  a cui si riferiscono le partite fisiche oggetto della richiesta di compensazione, sulla base della seguente formula:

$$CPB_n = \sum_f (QTA_{n,f} * P_{n,f})$$

dove:

- a)  $QTA_{n,f}$  sono le partite fisiche di cui al punto 4.2, lettera b), punto i. relative a ciascun anno  $n$  e fascia  $f$ ;
- b)  $P_{n,f}$  è il prezzo medio riferito a ciascun anno  $n$  e fascia  $f$  attribuito all'energia elettrica prelevata oggetto di compensazione, pari alla somma:
  - i. del valor medio annuo, calcolato in riferimento a ciascun anno  $n$ , dei corrispettivi unitari di dispacciamento di cui all'articolo 24 del TIS;
  - ii. del costo della materia prima posto pari, in ciascun anno  $n$  e per ciascuna fascia  $f$ , alla media aritmetica, per fascia oraria, dei valori orari del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nell'anno  $n$ .

5.2 Con riferimento al settore del gas, l'ammontare della compensazione è determinato sulla base della seguente formula:

$$C_{UD} = PF * PM + C_T$$

dove:

- a)  $PF$  sono le partite fisiche di cui al comma 4.2, lettera b), punto ii.;
- b)  $PM$  è il prezzo medio, relativo all'anno a cui si riferiscono le partite fisiche oggetto di compensazione, attribuito al gas naturale prelevato oggetto della richiesta di compensazione, pari alla somma:
  - i. dei corrispettivi variabili di trasporto applicati ai *city gate* al PdR;
  - ii. del costo della materia prima come indicato dal *System Average Price* o SAP;
- c)  $C_T$  rappresenta il conguaglio dei corrispettivi di capacità di trasporto ove rideterminati in sede di aggiustamento.

#### *Nota esplicativa 5*

Come sopra indicato, dalla consultazione è emersa la richiesta di valorizzare gli importi compensabili considerando tutte le altre componenti in quota energia che contribuiscono a determinare il prezzo praticato al cliente finale nonché di adottare come riferimento i prezzi medi di vendita ai clienti finali risultanti dalla relativa

raccolta dati dell’Autorità, poiché maggiormente rappresentativi dell’importo economico per il quale è stata eccepita la prescrizione dal cliente finale nei confronti del venditore. In merito si reputa opportuno confermare l’orientamento della scelta del primo documento per la consultazione (PUN per il settore elettrico e SAP per il gas) in quanto l’obiettivo del presente intervento è la compensazione del costo della materia prima che l’UdDe deve riconoscere a Terna e che l’UdDg deve riconoscere al proprio fornitore. Si ritiene infatti che quanto individuato al comma 5.1, lettera b), e al comma 5.2, lettere b) e c), sia commisurato, rispettivamente, al valore dell’energia elettrica e del gas scambiato ai *city gate*, fatturati nell’ambito delle sessioni di conguaglio di *settlement*, oggetto della compensazione.

Con riferimento in particolare al settore elettrico, le risposte alla prima consultazione hanno evidenziato la preferenza per un approccio basato sulla gestione delle quantità da compensare distinte per fasce orarie cui applicare prezzi medi annui in relazione ai diversi corrispettivi e oneri per tutte le tipologie di punti di prelievo interessati alla compensazione (orari, trattati per fascia). In relazione alla valorizzazione della materia prima l’Autorità intende confermare, anche sulla base di quanto riportato nel paragrafo 1.11, di adottare il PUN in coerenza a quanto previsto dalla regolazione delle partite di conguaglio di *settlement*.

*Q4. Si ritiene che debbano essere considerati ulteriori elementi ai fini della quantificazione delle compensazioni? Motivare la risposta.*

#### **Articolo 6** *Disposizioni alla CSEA*

- 6.1 La CSEA verifica la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell’ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica preliminarmente a ciascun utente richiedente l’ammontare di cui ai commi 5.1 e 5.2.
- 6.2 La CSEA liquida le relative partite a valere sul conto “Conto per la compensazione degli importi non riscossi per l’applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018” per il settore dell’energia elettrica di cui all’articolo 7 e, per il settore del gas naturale, sul fondo per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas di cui al punto 5.1 della deliberazione 782/2017/R/gas, mantenendone evidenza separata.
- 6.3 Con cadenza annuale la CSEA invia all’Autorità una relazione con l’ammontare degli importi compensati a ciascun utente richiedente nell’anno precedente.
- 6.4 La CSEA verifica a campione, anche attraverso ispezioni, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dagli utenti ai sensi del presente provvedimento. A tal fine la CSEA può richiedere agli utenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite in sede di presentazione della richiesta di compensazione di cui all’articolo 4.

- 6.5 Per le finalità di cui al comma 6.4, il numero delle imprese e, per ciascuna impresa, delle istanze da sottoporre a verifica è valutato in base al numero complessivo delle istanze presentate, sulla base di indicazioni dei competenti Uffici dell’Autorità.

### **Articolo 7**

#### *Conto per la compensazione degli importi non riscossi per l’applicazione delle disposizioni della legge di bilancio 2018*

- 7.1 Con riferimento al settore elettrico:
- a) è istituito presso la CSEA il “Conto per la compensazione degli importi non riscossi per effetto dell’applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018”;
  - b) il suddetto conto è alimentato con gli importi relativi al meccanismo di incentivazione di cui all’articolo 8.

#### *Nota esplicativa 6*

Per far fronte ad eventuali carenze del “Conto per la compensazione degli importi non riscossi per l’applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018” o del fondo per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas la CSEA potrà utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall’Autorità ai sensi di quanto previsto al comma 41.3 del TIT.

### **Articolo 8**

#### *Implementazione di misure per l’incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico*

- 8.1 A decorrere dall’anno 2023 ciascuna impresa distributrice di energia elettrica è tenuta a versare in ciascun anno  $n$  a CSEA, secondo tempistiche e modalità da quest’ultima definite, un ammontare pari a:

$$P_{PB} = CU_{DMP} * (\alpha * V_{rp})$$

- a)  $CU_{DMP}$ : è un corrispettivo unitario calcolato come media aritmetica dei valori orari del PUN e dei valori mensili dei corrispettivi unitari di dispacciamento di cui all’articolo 24 del TIS relativi all’anno  $n-1$ ;
- b)  $V_{rp}$ : è pari alla sommatoria in valore assoluto dei volumi di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati dalla medesima impresa distributrice nell’anno  $n-1$  derivanti da una o più precedenti mancate raccolte delle misure effettive, oppure derivanti da rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati, per la quota parte antecedente i 24 mesi dalla data di messa a disposizione, rispettivamente, del dato di misura effettivo o della rettifica;

- c)  $\alpha$  è un fattore posto inizialmente pari a 0,2 ed è calibrato al fine di tener conto dell'effetto combinato:
- dell'entità dei volumi di energia elettrica rettificati che generano importi prescrivibili sul totale dei volumi rettificati;
  - dell'entità dei volumi di energia elettrica effettivamente eccepiti rispetto al totale dei volumi eccepibile.
- 8.2 L'Autorità annualmente aggiorna il fattore  $\alpha$  anche sulla base della raccolta dati di cui al comma 8.3.
- 8.3 Entro il 31 luglio di ogni anno, con comunicazione del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, vengono definite le modalità, i tempi e le informazioni che le principali imprese di vendita e imprese distributrici devono inviare all'Autorità ai fini dell'aggiornamento del fattore  $\alpha$  di cui al comma 8.1.
- 8.4 Per le finalità di cui al presente articolo CSEA annualmente calcola e comunica alle imprese distributrici gli ammontari da versare.

*Nota esplicativa 7*

Come anticipato nell'introduzione, l'Autorità è orientata a prevedere che le ID siano responsabilizzate al fine di ridurre progressivamente i conguagli derivanti da nuove misure, prevedendo un loro contributo al conto istituito presso CSEA ai sensi dell'articolo 7.

Sulla base delle assunzioni riportate nei paragrafi da 1.18 a 1.22, il fattore  $\alpha$  presente nella formula, posto inizialmente pari a 0,2, è quindi calibrato al fine di tener conto dell'effetto combinato:

- a) dell'entità dei volumi di energia elettrica rettificati che generano importi prescrivibili sul totale dei volumi rettificati. Da quanto emerso dalla raccolta dati di cui al paragrafo 1.17, estesa per il settore elettrico anche alle imprese distributrici di maggiori dimensioni le rettifiche che generano importi prescrivibili sono risultate pari al 50% dei volumi totali rettificati;
- b) dell'entità dei volumi di energia elettrica effettivamente eccepiti rispetto al totale dei volumi eccepibile. Da quanto emerso dalla raccolta dati di cui al paragrafo 1.17 i volumi eccepiti sono risultati pari a circa il 40% dei volumi eccepibili.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del parametro  $\alpha$  si intende procedere valutando:

- ogni anno il volume complessivo delle rettifiche che producono fatture di conguaglio nell'anno e relative a dati di misura afferenti ad un periodo antecedente i 24 mesi dalla data di messa a disposizione dell'ultima misura effettiva;
  - l'andamento e l'entità del fenomeno della prescrizione biennale;
- tale valutazione verrà effettuata sulla base di specifiche richieste dati verso le imprese di vendita e le imprese distributrici analoghe a quelle di cui al paragrafo 1.17.

- Q5. Si ritiene che debbano essere considerati ulteriori elementi ai fini della definizione del meccanismo di responsabilizzazione? Motivare la risposta.*
- Q6. Ai fini della definizione del corrispettivo  $CU_{DMP}$  per semplicità si utilizza una media dei prezzi e dei corrispettivi relativi all'anno  $n-1$ . Si ritiene, invece, più opportuno utilizzare una media dei prezzi e dei corrispettivi dell'intero periodo sulla base del quale è definito il  $V_{rp}$ ?*

### **Articolo 9**

#### *Disposizioni transitorie e finali*

- 9.1 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione di cui al comma 2.1, nonché di quanto previsto all'articolo 8, la CSEA, entro 5 mesi dall'approvazione del presente provvedimento, definisce le modalità e le tempistiche per la trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della presentazione delle richieste di compensazione e i termini di cui all'articolo 6 e le invia per verifica e approvazione al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingresso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità.
- 9.2 CSEA può definire eventuali deroghe alle modalità e alle tempistiche di cui al comma 9.1 qualora necessarie per consentire la compensazione degli importi pregressi immediatamente a valle del completamento delle attività finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni del presente provvedimento.
- 9.3 Per le finalità di cui al presente provvedimento, le imprese distributrici, le imprese di trasporto di gas naturale, Terna e Snam Rete Gas, in qualità di responsabile del bilanciamento, forniscono a CSEA le informazioni dalle medesime richieste e necessarie alla quantificazione delle compensazioni e alle verifiche delle informazioni dichiarate dagli utenti in fase di presentazione dell'istanza di riconoscimento della compensazione, nonché alla determinazione degli importi di cui al comma 8.1.
- 9.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
- 9.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).